

Tribunale di Brescia – Sezione indagini preliminari e udienza preliminare (Dott.ssa Brugnara) – sentenza n. 28 del 12.01.2023 - udienza preliminare

Tentata estorsione – coscienza e volontà di attuare un proprio diritto di credito – insussistenza del reato – riqualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p.

Mero contributo del terzo alla pretesa del creditore – sussistenza del concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Assenza di querela – causa di improcedibilità - sentenza di non luogo a procedere.

Laddove l’agente, tenendo una condotta violenta e/o minacciosa, persegua il conseguimento di un profitto nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto di credito legittimo, non sussiste il reato di estorsione, neppure nella sua forma tentata, ma i fatti devono essere riqualificati nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Il terzo concorrente *ad adiuvandum* del preteso creditore risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, laddove non abbia perseguito un proprio interesse, ma esclusivamente l’interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile.

In assenza di querela, riqualificati i fatti ai sensi degli artt. 110 e 393 c.p., deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli imputati.